

COMUNE DI MALETTO

PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

CAPO II - ALIQUOTE RIDOTTE E DETRAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

ART.2 - CONTRIBUENTI RESIDENTI NEL COMUNE

ART.3 - CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO DI NAZIONALITA' STRANIERA RICOVERATI IN ISTITUTI DI RICOVERO

ART.4 - IMMOBILI LOCATI

ART.5 - MISURA DELLE DETRAZIONI PER COPPIE DI NUOVA FORMAZIONE

CAPO III - APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE E DETRAZIONI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI.

ART. 6 - CONDIZIONI

ART. 7 - PRESENTAZIONE ISTANZA

CAPO IV - INDIVIDUAZIONE DELLE PERTINENZE ED ESTENSIONE ALLE STESSE DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA STABILITA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.

ART. 8 - CONDIZIONI

ART. 9 - PRESENTAZIONE ISTANZA

CAPO V - RAZIONALIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI
ESECUZIONE DEI VERSAMENTI, SIA IN
AUTOTASSAZIONE CHE A SEGUITO DI
LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI.

ART. 10 - MODALITA' DI VERSAMENTO

CAPO VI - REGOLARITA' DEI VERSAMENTI EFFETTUATI
DA UN CONTITOLARE ANCHE PER CONTO
DEGLI ALTRI E COMPENSAZIONI.

ART. 11 - VERSAMENTI ESEGUITI PER CONTO
DI ALTRI

ART.12 - COMPENSAZIONI

CAPO VII - REGOLAMENTO I.C.I. RIGUARDANTE LA
CREAZIONE E L'EROGAZIONE DEL FONDO
PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO
TRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI
INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO

ART. 13 - MODALITA' DI CREAZIONE DEL
FONDO

ART.14 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL
FONDO

CAPO VIII - CREDITI E DEBITI DI MODESTA ENTITA'

ART. 15 - IMPORTI MINIMI PER ACCERTAMENTI
ED ISCRIZIONI A RUOLO

ART.16 - IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI ICI
ORDINARIA E PER RIMBORSI

CAPO IX - AREE EDIFICABILI

ART.17 - DETERMINAZIONE E VARIAZIONE
VALORI VENALI

ART.18 - RIMBORSO IMPOSTA PER AREE
DIVENUTE INEDIFICABILI

CAPO X - LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

ART.19 - CONDIZIONI

ART.20 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

ART.21 - RATE, GARANZIE, DECADENZA

ART.22 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I
VERSAMENTI

CAPO XI - NORME FINALI

ART. 23 - NORME ABROGATE

ART. 24 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 25 - INVIO DINAMICO

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO

**COMUNE DI MALETTO
CATANIA**

PROVINCIA DI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 22 DEL 31.03.2003, PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO DAL 06.04.2003 AL 20.04.2003 E DIVENUTA
ESECUTIVA IL 22.04.2003**

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO II

**ALIQUOTE RIDOTTE E DETRAZIONI PER LE ABITAZIONI
PRINCIPALI**

ART.2

CONTRIBUENTI RESIDENTI NEL COMUNE

Le eventuali aliquote ridotte deliberate dal Comune, le detrazioni per l'unità immobiliare destinata ad abitazione

principale e, ai sensi e per gli effetti del successivo capo IV, per l'unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale, si applicano in favore dei contribuenti Italiani residenti nel Comune.

ART.3

(così come modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 15/03/2006 in vigore dall'01/01/2006)

CONTRIBUENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MALETTO

1. Le aliquote ridotte e le detrazioni specificate nel precedente art.2, relativamente all'unità immobiliare tenuta a disposizione nel Comune e non locata e, ai sensi e per gli effetti del successivo capo IV, per l'unità immobiliare costituente pertinenza della superiore unità, si applicano anche in favore dei contribuenti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente.

2. I benefici di cui al precedente comma, con esclusione dell'aliquota ridotta e per lo stesso tipo d'unità immobiliare, si applicano anche in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato italiano.

*(ex ART.3 Articolo modificato ed in vigore fino al 31/12/2005 sostituito dall'01/01/2006 come sopra)
(CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO DI NAZIONALITA' STRANIERA RICOVERATI IN
ISTITUTI DI RICOVERO)*

(Le stesse aliquote ridotte e detrazioni per l'unità immobiliare tenuta a disposizione nel Comune e non locata e, ai sensi e per gli effetti del successivo capo IV, per l'unità immobiliare costituente pertinenza della superiore unità, si applicano anche in favore:

- 1. Dei contribuenti di nazionalità straniera e dei contribuenti Italiani residenti all'estero;*
- 2. Dei contribuenti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente.)*

ART.4

IMMOBILI LOCATI

Per gli effetti di cui al precedente articolo, si considera in ogni caso locata l'unità immobiliare se in essa vi abbia la residenza altra persona diversa dal contribuente.

ART.5

MISURA DELLE DETRAZIONI PER COPPIE DI NUOVA FORMAZIONE

L'ammontare della detrazione di cui all'art.8, comma 2, del D.L. n.504 del 30.12.1992, stabilita in € 103,29, viene aumentata ad € 150,00 in favore delle coppie di nuova formazione per i prime cinque anni di matrimonio, oltre ai mesi residui dell'anno di contrazione del matrimonio.

CAPO III

APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE E DETRAZIONI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI.

ART. 6

CONDIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e) del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, (dai genitori ai figli e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione vi ha stabilito la propria residenza anagrafica. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

ART. 7

PRESENTAZIONE ISTANZA

Per poter godere del beneficio di cui al precedente articolo i contribuenti interessati dovranno produrre, a pena di esclusione dal beneficio, apposita dichiarazione al protocollo generale del Comune, direttamente o a mezzo raccomandata a.r., entro il 30 giugno del primo anno successivo a quello per il quale si è calcolato il beneficio, su moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune. Con le stesse modalità vanno dichiarate al Comune le variazioni incidenti sulla misura del beneficio se non dipendenti da variazioni delle aliquote I.C.I. Per gli anni d'imposta dal 1999 al 2004, e salvo quanto sottospecificato, la dichiarazione si considererà prodotta nei termini se presentata entro il 30.06.2006 o se la concessione d'uso gratuito potrà rilevarsi da dichiarazioni ICI prodotte entro il 31.12.2005. In ogni caso non si procederà a rimborsi d'imposta già versati né a modifiche d'importi iscritti a ruolo per mancata fruizione del beneficio previsto dal precedente articolo 6, dovuta ad omessa dichiarazione del contribuente.

CAPO IV

INDIVIDUAZIONE DELLE PERTINENZE ED ESTENSIONE ALLE STESSE DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA STABILITA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.

ART. 8

CONDIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d), del D. L.vo 15.12.1997, n. 446, ed agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale oltre alle sue pertinenze accatastate insieme all'abitazione principale con conseguente attribuzione di un unico ammontare di

rendita, anche un'altra (una sola) pertinenza, ancorché distintamente iscritta in catasto, e che abbia le seguenti caratteristiche :

- Che sia accatastata alla categoria C/2 o C/6 ;
- Che abbia una superficie catastale non superiore a mq.40;
- Che sia effettivamente e stabilmente destinata a strumento e complemento del bene principale per il suo migliore utilizzo.

2. Ai fini della individuazione della pertinenza, di cui al superiore comma 1, si prescinde dal fatto che la stessa faccia parte dello stesso edificio sede dell'abitazione principale e dalla coincidenza della titolarità dell'abitazione principale e della pertinenza in capo allo stesso soggetto d'imposta, purché la titolarità di dette unità sia in capo a soggetti d'imposta membri dello stesso nucleo familiare convivente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pertinenze riferite :
 - A. Alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e viceversa), se in tali abitazioni il parente in questione vi ha stabilito la propria residenza anagrafica ;
 - B. Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e la pertinenza accatastata distintamente dall'abitazione principale e facente parte integrante di essa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di applicare l'eventuale aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale e di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze oggetto del beneficio la parte dell'importo della

detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso. La stessa area anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

ART. 9

PRESENTAZIONE ISTANZA

Per poter godere delle agevolazioni di cui la precedente articolo i contribuenti interessati dovranno produrre, a pena di esclusione dal beneficio, apposita dichiarazione al protocollo generale del Comune, direttamente o a mezzo racc. a. r., entro il 30 giugno del primo anno successivo a quello per il quale si è calcolato il beneficio, su moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune. Con le stesse modalità vanno dichiarate al Comune le variazioni incidenti sulla misura del beneficio stesso se non dipendenti da variazioni delle aliquote I.C.I.

Per gli anni d'imposta dal 2000 al 2004, e salvo quanto sottospecificato, la dichiarazione si considererà prodotta nei termini se presentata entro il 30.06.2006 o se la destinazione a pertinenza potrà rilevarsi da dichiarazioni ICI prodotte entro il 31.12.2005. In ogni caso non si procederà a rimborsi d'imposta già versata né a modifiche d'importi iscritti a ruolo per mancata fruizione del beneficio previsto dal precedente articolo 8, dovuta ad omessa dichiarazione del contribuente.

CAPO V

RAZIONALIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI, SIA IN AUTOTASSAZIONE CHE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI.

ART. 10

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera n), del D. L.vo 15.12.1997, n. 446, si stabiliscono le seguenti modalità di esecuzione dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, sia in autotassazione che ha seguito di liquidazioni ed accertamenti (ferma restando la riscossione dei ruoli tramite il Concessionario della riscossione) :
 - A. Versamento diretto alla Tesoreria Comunale ; (In atto : BANCA POPOLARE DI LODI, AGENZIA DI MALETTO) ;
 - B. Versamento sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria (In atto n. 15910953) ;
 1. Per i versamenti in autotassazione, mediante utilizzo di bollettini di versamento conformi ai modelli ministeriali;
 2. Per i versamenti conseguenti ad avvisi di liquidazione e di accertamento, mediante utilizzo di bollettini forniti direttamente dal Comune in uno ai suddetti avvisi ;
 - C. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano :
 1. Possono effettuare i versamenti oltrechè con la modalità di cui ai superiori punti "A" e "B", tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.
 2. Agli effetti della tempestività dei versamenti da parte del contribuente si ha riguardo alla data di ordine del bonifico ovvero di emissione all'estero dei predetti vaglia.
 3. Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali di cui al superiore punto c.1 devono essere indicati oltre la tesoreria comunale beneficiaria del versamento, l'importo versato, cognome e nome o ragione sociale o denominazione, codice fiscale ed indirizzo estero del contribuente, la causale di versamento usando la frase "I.C.I." seguita: dall'anno cui si riferisce il versamento per l'ICI ordinaria; dal numero e dalla data del provvedimento per i versamenti conseguenti all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento. In caso di pagamento tramite vaglia postale,

anche i dati relativi al codice fiscale vanno indicati nello spazio dedicato alla causale di versamento.

4. Il bonifico bancario, effettuato presso una agenzia di credito operante all'estero, deve essere domiciliato presso la tesoreria comunale (in atto : BANCA POPOLARE DI LODI, AGENZIA DI MALETTO coordinate bancarie: PAESE IT, C.D. 91, CIN M, COD. ABI 05164, CAB 84009, N, CONTO 000001024010) ;
5. IL vaglia internazionale ordinario deve essere localizzato presso "UFFICIO POSTALE DI MALETTO" ;
6. Il costo sia delle operazioni bancarie che postali è a carico del contribuente ;
7. Entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento il contribuente deve produrre al Comune di Maletto, direttamente o tramite raccomandata A.R., la parte destra del bollettino di cui alla superiore lettera "B"., punto 1, "Certificato di accreditamento", previa sua compilazione secondo istruzioni e modalità riportate sul retro del bollettino con le seguenti modifiche :
 - Non va indicato il numero di conto corrente postale ;
 - In luogo del Comune di domicilio fiscale, va indicato lo Stato estero di residenza del contribuente con la specificazione della relativa località ed indirizzo. In mancanza di codice fiscale italiano del contribuente, va indicato, se posseduto, il codice di identificazione fiscale a lui rilasciato dallo stato estero di residenza ;
 - Nello spazio bianco riservato al bollo dell'agenzia P.T. va indicato con quale mezzo è stato eseguito il versamento (Bonifico bancario, vaglia internazionale ordinario, vaglia internazionale di versamento in conto corrente) ed i suoi estremi (Data di ordine del bonifico bancario, suo importo e denominazione dell'agenzia di credito operante all'estero incaricata dell'operazione ; ovvero data di emissione all'estero del vaglia, suo importo e denominazione dell'ufficio postale all'estero presso la quale il titolo è stato emesso).
2. I versamenti effettuati erroneamente dai contribuenti su conto corrente postale del concessionario della riscossione o

presso suoi sportelli, anziché direttamente al Comune, vengono assunti come validamente eseguiti ed alla data apposta sul bollettino dell'ufficio Postale ovvero dal concessionario in caso di pagamento presso i suoi sportelli.

CAPO VI

REGOLARITA' DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE ANCHE PER CONTO DEGLI ALTRI E COMPENSAZIONI.

ART. 11

VERSAMENTI ESEGUITI PER CONTO DI ALTRI

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D. L.vo 15.12.1997, n. 446, si stabilisce che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

ART.12

COMPENSAZIONI

1. In capo allo stesso contribuente e' consentita la compensazione, d'ufficio o su richiesta del contribuente, di crediti d'imposta e relativi interessi maturati in anni precedenti e non prescritti, con debiti d'imposta, comprensivi di eventuali interessi e sanzioni relativi ad anni successivi e non prescritti.
2. La stessa compensazione di cui al precedente punto 2 è consentita tra coniugi ed in capo a più contribuenti uniti tra loro da vincoli di parentela o affinità in linea retta o collaterale entro il secondo grado, su specifica richiesta degli stessi.

CAPO VII

CREAZIONE ED EROGAZIONE DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO

ART. 13

MODALITA' DI CREAZIONE DEL FONDO

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed alla lettera p) del comma 1° dell'art. 59 del D. L.vo 15 dicembre 1996, n. 446, una percentuale del gettito dell'I.C.I. è destinata alla creazione di un fondo per il potenziamento dell'ufficio tributario e per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

A tal fine la Giunta Municipale determina, con delibera da adottarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, due misure percentuali :

- l'una, non inferiore al 3% e né superiore al 5% da calcolarsi sul gettito ordinario dell'I.C.I. riscosso nell'esercizio precedente e di competenza dello stesso anno;
- l'altra, non inferiore al 6% e né superiore al 10%, da calcolarsi sui proventi riscossi per I.C.I. ordinaria nell'esercizio precedente e di competenza di anni d'imposta precedenti all'ultimo trascorso e sui versamenti conseguenti all'attività di liquidazione, accertamento ed esiti positivi di vertenze fiscali;

ART.14

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il fondo determinato con le modalità specificate nel precedente articolo è destinato, con la stessa delibera di Giunta di determinazione del fondo, per una percentuale non inferiore al 10% né superiore al 50%, all'acquisto di attrezzature e dotazioni per l'ufficio tributi, e per il resto all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dello stesso ufficio e, in via

straordinaria, anche a personale di altri uffici specificatamente impegnato nell'attività di gestione del tributo in questione, da erogarsi annualmente entro il mese di marzo, su proposta del responsabile dell'imposta ed in base a criteri generali di ripartizione da concordarsi preventivamente tra lo stesso responsabile ed il personale interessato. Il responsabile dell'imposta, tenuto conto dell'andamento degli incassi dell'I.C.I. può erogare acconti sui compensi sopra specificati.

CAPO VIII

CREDITI E DEBITI DI MODESTA ENTITA'

ART. 15

IMPORTI MINIMI PER ACCERTAMENTI ED ISCRIZIONI A RUOLO

1. Non si fa luogo all'accertamento ed all'iscrizione a ruolo di crediti qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di € 16,55;
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;

ART.16

IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI ICI ORDINARIA E PER RIMBORSI

1. Il contribuente non è tenuto a versare l'imposta se l'importo annuo dovuto sia pari o inferiore ad €10.35. Se l'importo dovuto supera €10,35 il contribuente è tenuto a versare l'intero importo.
2. Il Comune non esegue rimborsi I.C.I. nel caso in cui l'importo annuo da rimborsare, comprensivo di eventuali

interessi, risulti pari od inferiore ad € 10,35. Se l'importo da rimborsare supera €10,35, sarà rimborsato l'intero importo.

CAPO IX

AREE EDIFICABILI

ART.17

DETERMINAZIONE E VARIAZIONE VALORI VENALI

1. Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera g), del D.L.vo n. 446/1997, i valori in comune commercio delle aree fabbricabili, espressi in € per mq., ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili vengono determinati come segue:

- ZONA "A": aree edificabili situate nel centro storico;
- ZONA "B": Aree edificabili previste nel vigente strumento urbanistico;
- ZONA "C": Aree edificabili a seguito di approvazione del relativo piano particolareggiato
- ZONA "D", e microzona n.1 della zona "E" – Aree industriali ed artigianali: Soggetta ad imposta dalla data di inizio dei lavori e limitatamente all'area di sedime del fabbricato;
- Valore per metro quadro delle aree edificabili di tutte le suddette zone:
 - dal 01.01.95 al 31.12.98 - € 23,25;
 - dal 01.01.99 al 21.12.00 - € 29,06;
 - dal 01.01.01 al 31.12.01 - € 31,38;
 - dal 01.01.02 - € 34,86;
- ZONA E, microzona n.2 – Aree edificabili provenienti da zona agricola: : Soggetta ad imposta limitatamente all'area di sedime del fabbricato e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori: Valore area edificabile pari al 75% dei valori sopra specificati
- Per le aree che in base agli strumenti urbanistici risultano espropriabili i valori sopra specificati vanno ridotti di un terzo.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Municipale, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di modifiche gli stessi valori si intendono confermati per l'anno successivo.

ART.18

RIMBORSO IMPOSTA PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

Ai sensi del comma 1, lettera f), dell'art. 59 del D. L.vo n. 446/1997 Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto entro novanta giorni dalla domanda dell'interessato, da produrre al protocollo generale del Comune entro due anni dalla data di esecutività del provvedimento che ne ha stabilita l'inedificabilità. Per le aree già divenute inedificabili prima del 1.1.2003, l'istanza potrà essere prodotta entro il 31.12.2004.

CAPO X

LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

ART. 19

CONDIZIONI

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera o), del D.L.vo n.446/1997, il Comune concede la rateizzazione delle somme dovute, sia in via ordinaria che a seguito di accertamento o iscrizione a ruolo, quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi è pari o superiore a € 200,00.

ART.20

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

1. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi dell'art.19 del presente regolamento devono far pervenire al protocollo generale del Comune, direttamente od a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta entro:
 - Trenta giorni antecedenti alla scadenza dei pagamenti, nel caso di domanda di rateizzazione di versamento ordinario;
 - Sessanta giorni Dalla notifica del provvedimento, nel caso di accertamento o liquidazione;
 - Quindici gg. Dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso la domanda di rateizzazione riguardi somme già iscritte a ruolo.
2. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono sottoscritti dal Funzionario responsabile dell'imposta nel caso di gestione diretta o dal concessionario nel caso di affidamento a terzi.

ART.21

RATE, GARANZIE, DECADENZA

1. Il numero massimo delle rate assentibili è:
 - di tre per importi da € 200 e fino a € 300;
 - di cinque per importi da € 301 e fino a € 500;
 - di sette per importi da € 501 e fino a € 750;
 - di dieci per importi da € 751 e fino a € 1500;
 - di sedici per importi pari o superiori a € 1.501;
2. La scansione temporale delle rate deve essere mensile con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese; il mancato

versamento anche di una rata protratto oltre il termine di scadenza della rata successiva comporta la scadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere l'intero importo residuo.

3. Sulle somme rateizzate e per i giorni effettivi di dilazione si applicano gli interessi, in ragione annua, nella misura degli interessi legali previsti per legge;
4. In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti della procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale.

ART.22

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta comunale sugli immobili possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

1. gravi calamità naturali;
2. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione;

CAPO XI

NORME FINALI

ART. 23

NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti comunali in materia di i.c.i. precedentemente emanati.

ART. 24

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 INVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 26

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 30.12.1992, n. 504, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi al 2002.